

UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA

U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Il giorno	29	NOV.	2016	ne	lla sede d	della	a U.S.	L. di Pesc	ага,	la Dott.	ssa
Tiziana Petrella	Direttor	e della	U.O.C.	, nom	inata con	De	libera	del Dirette	ore (Generale	n°
420 del 18 Apri	le 2012,	nell'es	sercizio	delle	funzioni	ad	essa	delegate,	ha	adottato) la
seguente:											

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 888 /A.B.S.

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA TRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, PER LA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORI DI EMATOLOGIA, AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELLA ASL DI PESCARA.

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS

PREMESSO CHE, questa UOC, con Determina Dirigenziale n. 691 del 3.10.2016, indiceva una procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, mediante sottoscrizione di un accordo quadro di durata triennale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del citato Decreto Legislativo, finalizzato all'aggiudicazione di appalti per la fornitura di materiale di consumo per la UOC di Immunoematologia-Medicina Trasfusionale-Laboratori di Ematologia, afferente al Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie della ASL di Pescara, suddiviso in 8 lotti ad aggiudicazione distinta e separata;

CONSIDERATO CHE nella Documentazione è stato previsto che:

- Il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- La valutazione degli aspetti tecnici, e la conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, sia demandata ad una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, preposta alla valutazione degli aspetti qualitativi e all'assegnazione dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara;
- il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 Ottobre 2016;
- entro il predetto termine sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
 - 1. LIFE TECHNOLOGIES;
 - 2. CARLO ERBA REAGENTS;
 - LABOINDUSTRIA;
- nella prima seduta pubblica del 17 Novembre 2016, venivano ammesse alla procedura di gara de qua le Ditte Laboindustria (lotto di partecipazione nn. 1, 2, 3 e 5) e Life Technologies (lotto di partecipazione nn. 7 e 8), mentre i lotti nn. 4 e 6 sono stati dichiarati deserti per mancanza di offerte;

visto l'art. 77, co. 1 del d. 1gs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia demandata ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO l'art. 77, co. 3 del d. 1gs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

VTSTO l'art. 77, comma 4, del d.lgs 50/2016, il quale dispone che i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;

VISTI gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua

ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

VISTA la Delibera n. 950 del 7 Novembre 2016, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 77, comma 12 e 216 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016, il Regolamento avente ad oggetto Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla ASL di Pescara per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, avente validità sino alla operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici da istituirsi presso l'ANAC;

CONSIDERATO CHE:

- rispetto all'applicazione del comma 4 del citato articolo 77 (a mente del quale "I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"), la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare come l'incompatibilità, mirando a garantire l'imparzialità dei commissari di gara, si riferisca a soggetti che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, quali, ad esempio, incarichi di progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione della legge di gara, e simili; e che tale incompatibilità non può estendersi a qualsivoglia funzionario dipendente dalla stazione appaltante che svolge incarichi amministrativi o tecnici i quali non sono relativi allo specifico appalto (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577);
- l'esigenza di imparzialità e terzietà, sottesa alla norma sopra citata, deve essere posta in correlazione con l'altra - di pari rilevanza - per la quale i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare;
- > l'esperienza e professionalità specifiche, implicate dall'oggetto dell'appalto, sono tipicamente possedute da medici e tecnici del settore della Medicina Trasfusionale, presenti in numero esiguo tra il personale dell'azienda sanitaria;
- > ragioni di economia di mezzi e tempi, impongono di individuare i commissari all'interno della ASL di Pescara;

RITENUTO, pertanto, di prevedere che la Commissione sia composta da un numero di componenti pari a tre, esperti nel settore di che trattasi, come risulta dai curricula dei medesimi, depositati agli atti dell'ufficio, e precisamente;

- > il presidente sia la Dott.ssa Ida Villanova, Medico della UOC di Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara;
- gli altri componenti siano, interni alla stazione appaltante,:
 - Dott.ssa Raffaella Giancola, Medico UOC di Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara - componente
 - Dott.ssa Virginia Catinella, Medico UOC di Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara - componente

DATO che la nomina dei commissari risulta risolutivamente condizionata alla sussistenza e/o permanenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi

previste dalla vigente normativa in relazione ai componenti le commissioni giudicatrici di appalti pubblici (ex art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016) e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara, i commissari dovranno rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, secondo lo schema allegato alla presente per formarne pare integrante e sostanziale, il quale dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da ciascun componente;

DISPONE

- 1. di nominare, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice della procedura negoziata, mediante sottoscrizione di un accordo quadro di durata triennale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del citato Decreto Legislativo, finalizzata all'aggiudicazione di appalti per la fornitura di materiale di consumo per la UOC di Immunoematologia-Medicina Trasfusionale-Laboratori di Ematologia, afferente al Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie della ASL di Pescara, suddiviso in 8 lotti ad aggiudicazione distinta e separata, con il compito di:
 - ✓ Dichiarare la conformità/idoneità tecnica alle specifiche tecniche
 - ✓ Attribuire i relativi punteggi in conformità con quanto previsto nella lettera di invito
 - ✓ Supportare il RUP nelle eventuali verifiche di anomalia delle offerte
 - di nominare quali componenti della predetta commissione, i dipendenti dell'Azienda sotto riportati, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della richiamata procedura:
 - Dott.ssa Ida Villanova, Medico della UOC di Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara - Presidente
 - > Dott.ssa Raffaella Giancola, Medico UOC di Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara - componente
 - ➢ Dott.ssa Virginia Catinella, Medico UOC di Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara - componente

2.dare atto che:

- La commissione giudicatrice dovrà attenersi nell'adempimento delle funzioni di propria competenza a quanto espressamente previsto e disciplinato dall'allegato vademecum;
- La nomina dei membri resta risolutivamente condizionata alla sussistenza e/o permanenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in relazione ai componenti le commissioni giudicatrici di appalti pubblici (ex art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016) e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara, i commissari dovranno rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, secondo lo schema allegato alla presente per formarne pare integrante e sostanziale, il quale dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da ciascun componente;
- dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcuna spesa

3) Di disporre che il presente atto venga pubblicato:

- sull'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del d.lgs n.33/2013;
- sul profilo committente, sezione amministrazione trasparente /gare e appalti, ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 4 del 1. Lgs. 50/2016, unitamente ai curricula dei commissari deputati.

 U.O.C. Aquisizione Benie Servizi

IL DIRETTORE
TIZIANA PETRELLA

LA COMMISSIONE TECNICA - Vademecum informativo

Definizione e funzioni

La commissione tecnica, detta altrimenti commissione giudicatrice, è un organo collegiale con competenza tecnica finalizzata alla valutazione dell'offerta migliore ai fini dell'aggiudicazione della gara e deve essere nominata nel caso in cui, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, si proceda alla scelta del miglior offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso la nomina della commissione è obbligatoria.

Secondo l'orientamento prevalente si tratta di un organo con funzioni consultive, che si traducono nello svolgimento di compiti di accertamento e valutazione tecnica. In particolare, la commissione svolge le seguenti attività: presa d'atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara; esame delle offerte tecniche; scetta

L'attività della commissione è considerata consultiva perché acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita dalla stazione appaltante attraverso il provvedimento finale di aggiudicazione della gara.

Per completezza si ricorda che la commissione tecnica può anche essere incaricata dal RUP al fine di effettuare la valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Natura giuridica

Tradizionalmente la commissione è identificata come un organo collegiale straordinario, temporaneo e perfetto.

quanto si scioglie nel momento in cui esaurisce i suoi compiti con l'individuazione della migliore offerta per quel procedimento di gara. Il collegio è perfetto perché deve operare al completo dei suoi componenti (membri effettivi o supplenti) quando la commissione deve compiere valutazioni tecnico-discrezionali o esercitare prerogative decisorie. L'assenza di uno solo dei componenti renderebbe la commissione inidonea a formulare il giudizio di sua competenza. Proprio per evitare tale conseguenza si prevede anche la nomina di membri supplenti. La presenza del plenum, ad ogni modo, non è necessaria per le attività di carattere Straordinario, perché viene nominata in relazione ad uno specifico procedimento, concemente l'affidamento di un determinato appalto. E' organo temporaneo in meramente preparatorio, istruttorio o meramente strumentale (es. compilazione di tavole sinottiche)

Funzionamento

Si precisa che la commissione non può operare prima del conferimento formale della nomina da parte dell'autorità di gara e, in caso di presenza di membri esterni all'ente committente, del conferimento dell'incarico professionale da parte di quest'ultimo.

ad ogni modo, del segretario dell'organo collegiale, bensì di una persona addetta alla mera redazione del verbale delle sedute della commissione. Tale Una figura peculiare è il soggetto addetto alla verbalizzazione. Talvolta esso viene definito, impropriamente, come "segretario verbalizzante". Non si tratta, compito, pertanto, può essere conferito sia ad un membro della commissione, sia ad un soggetto ad essa estraneo

L'attività della commissione, dopo la presa in consegna delle offerte tecniche, si sviluppa secondo l'iter di seguito indicato. I vari passaggi devono essere puntualmente riprodotti nel verbale.

- 1. Verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione tecnica;
- verifiche preliminari sulla regolarità formale della documentazione prodotta (cfr. prescrizioni contenute negli atti di gara, apposizione firma,
 - verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi previsti nella documentazione di gara (seduta riservata);
- 4. valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi (seduta riservata)

Quest'ultima fase avviene in una o più sedute riservate nelle quali la commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti negli atti di gara e attribuisce i punteggi. Prima della definizione dei punteggi la commissione può chiedere ai concorrenti dei chiarimenti purchè ciò non si traduca nella produzione di informazioni o dati mancanti. Nel caso in cui la commissione ravvisi dei motivi di esclusione, ne fa menzione nel verbale e propone l'esclusione dell'concorrente in esame all'autorità di gara sospendendo la valutazione della documentazione tecnica relativa allo stesso. È necessaria una motivazione esaustiva al riguardo.

La decisione finale avviene tramite la predisposizione di una graduatoria delle offerte tecniche, la quale specifichi anche i punteggi e le relative motivazioni.

Procedimento di valutazione

La commissione valuta le offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara, elaborando i giudizi conclusivi ed i relativi punteggi.

L'attività della commissione concerne l'esercizio della discrezionalità tecnica, ma è limitata quanto al metodo e agli elementi di valutazione.

Per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la commissione utilizza esclusivamente i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia facoltà di introdurne di nuovi o di fissare criteri motivazionali non previsti. Tale disciplina è diretta a restringere al massimo gli spazi di libertà valutativa e permettere l'operare del più ristretto regime di discrezionalità tecnica.

L'immodificabilità dei criteri fissati nel bando è una regola inderogabile, poiché proprio tali criteri costituiscono dei parametri di legittimità dell'operato della commissione a garanzia dell'imparzialità nella valutazione dei requisiti tecnici dei concorrenti.

I criteri di valutazione sono diversi dai criteri motivazionali.

I criteri motivazionali, invece, costituiscono le modalità logico-argomentative attraverso le quali la commissione effettua la valutazione e attribuisce l criteri di valutazione rappresentano gli elementi in base ai quali la commissione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche. un determinato punteggio. Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai singoli commissari e si articola nell'espressione del punteggio numerico (0-1) affiancato dalla relativa motivazione.

vantaggiosa integra una sufficiente motivazione solo quando siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, i quali non Per giurisprudenza consolidata (cfr. sent. Cons. St. n. 2032/2013), il punteggio assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più possono limitarsi a prevedere il punteggio massimo attribuibile, ma debbono indicare i subcriteri o subpunteggi sulla base dei quali pervenirsi all'attribuzione del

razionalità e ragionevolezza, e ciò, in mancanza di criteri predeterminati idonei a rendere manifestamente comprensibile l'esercizio di tale potere, rende necessario il ricorso alla puntuale indicazione delle ragioni di fatto sottostanti ai punteggi attribuiti. E' quindi necessario verbalizzare la motivazione sottesa all'attribuzione del punteggio attribuito al singolo criterio/sottocriterio, secondo i rispettivi criteri motivazionali, a meno che non sia prevista la mera punteggio massimo. L'ampio potere discrezionale di cui le commissioni di gara sono titolari deve pur sempre essere sindacabile sotto il profilo della logicità, applicazione di formule matematiche per la sua attribuzione.

ristabilire l'equilibro fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta. Per mezzo di questa operazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo, mentre, senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche, che correttamente attribuiscono Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si deve, poi, effettuare la c.d. riparametrazione, che ha la funzione di sempre il massimo punteggio al ribasso più alto, il prezzo peserebbe, di fatto, relativamente di più della qualità.

Deliberazione collegiale

valutazioni tecnico-discrezionali. Fanno eccezione a tale regola solo le attività meramente strumentali, preparatorie o vincolate, che non riguardano l'esame delle offerte e non attengono alla valutazione delle stesse (es. preparazione di tavole sinottiche o tabelle grafiche, ricognizione della e confronto tra le opinioni dei componenti l'organo collegiale; nulla vieta, invece, che ciascuno di essi elabori ed approfondisca i temi oggetto di studio anche La commissione adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. La presenza di tutti i componenti è richiesta per tutte le attività che implicano documentazione prodotta, organizzazione delle attività, etc.). Ciò che rileva ai fini di garanzia della collegialità è che non venga a mancare un momento di sintesi eventualmente singolarmente, per poi offrire il contributo del proprio studio alla valutazione collegiale (Cons. St. n. 4699/2008) La nomina di una o più sottocommissioni, soprattutto nel caso di appalti estremamente complessi, è generalmente ammessa dalla giurisprudenza purchè le attività delegate vengano poi rimesse all'attività decisoria e valutativa della commissione al completo. Una simile evenienza si può verificare, per esempio, nel caso in cui la commissione deleghi a una o più sottocommissioni o gruppi di lavoro l'istruttoria sulle singole offerte o su parti di progetti tecnici. La garanzia di collegialità è comunque garantita dalla valutazione finale della commissione e attraverso l'attribuzione dei punteggi. Tale principio vale anche nel caso di nomina di consulenti esterni (ad es. per lo svolgimento di approfondimenti tecnici).

Atto conclusivo (redazione del verbale e suoi effetti giuridici)

La verbalizzazione delle attività della commissione serve a dar conto di tutto l'ifer procedimentale svolto dalla stessa e delle relative determinazioni. Il verbale è,

dunque, necessario al fine di ricostruire lo svolgimento dei lavori della commissione e per evidenziame le eventuali irregolarità.

Il verbale deve dare atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli commissari.

La redazione del verbale deve avvenire, ove possibile, contestualmente allo svolgimento delle varie operazioni di valutazione.

tra la seduta della commissione e la redazione del verbale deve essere limitato e tale da non ingenerare dubbi circa la precisione e l'esattezza di quanto in esso Nel caso di verbalizzazione successiva devono essere rispettati, in ogni caso, i principi di ragionevole tempestività e completezza. Pertanto, l'intervallo temporale contenuto

Il contenuto del verbale deve essere chiaro ed esauriente, in modo tale da permettere la ricostruzione della volontà espressa dalla commissione.

della commissione e dell'incaricato alla redazione del verbale; puntuale e precisa descrizione delle attività svolte dalla commissione in ciascuna seduta: si deve ricostruire il contenuto delle determinazioni della commissione (punteggi attribuiti e relativa motivazione); annotazione dell'eventuale nomina di sottocommissioni o di consulenti esterni; indicazione di eventuali e/o ulteriori modalità organizzative o operative; indicazione delle modalità di conservazione delle offerte e relative cautele; annotazione della sospensione delle sedute e relative cause; sottoscrizione da parte di ciascun commissario e del soggetto A titolo meramente indicativo il verbale deve contenere i seguenti elementi: data e orario delle operazioni (ora di inizio e fine delle sedute); nomi dei componenti verbalizzane (se diverso dai componenti). Per ciascuna seduta il verbale riporta la dichiarazione che per i membri presenti nella commissione (effettivi o supplenti) non sussistono cause di incompatibilità con le ditte offerenti Le valutazioni della commissione sono espressione della c.d. discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, tranne che per manifeste illogicità, contraddittorietà o errori grossolani.

definitiva. Solo tale ultimo atto, infatti, ha valenza esterna e, eventualmente, direttamente lesiva. In questo senso è compito della stazione appaltante recepire il Le determinazioni contenute nel verbale di gara non sono autonomamente impugnabili poiché costituiscono un mero atto endoprocedimentale e, dunque, non immediatamente lesivo degli interessi dei concorrenti. I giudizi della commissione possono essere contestati solo attraverso l'impugnazione dell'aggiudicazione giudizio tecnico elaborato dalla commissione e, se del caso, rilevame le manifeste irregolarità. La stazione appaltante, perattro, potrebbe discostarsi dal giudizio offerto dalla commissione, seppur fornendo ampia motivazione.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE

Oggetto: Gara	
Con riferimento alla gara indicata in oggetto, il sottoscrittogli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabil civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formaz degli stessi, dichiara quanto segue:	ità e delle conseguenze
Dichine	

Dichiara

- di non aver ricoperto, nel biennio antecedente l'indizione della procedura di 1) aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, presso la Asl di Pescara;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 2) previsti nel capo I del titolo II del libro secondo, del codice penale:
- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 3) interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di appalto.
- di non incorrere nelle situazioni di conflitto di interesse di cui all' articolo 7 del decreto del 4) Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (* . Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide Il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
- di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di 5) membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
- di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino 6) l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- Di non aver intrattenuto negli ultimi tre anni né di intrattenere rapporti, diretti o indiretti, 7) di collaborazione con alcuno dei soggetti concorrenti soggetti privati ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario in qualunque modo retribuiti,
- Di non versare in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi 8) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli

9)	derivanti dall'intento gerarchici. di impegnarsi ad ope riservatezza, nel rispe Codice dei pubblici in	erare con imparziatto della normativa	alità e a svol _i a vigente, dei	gere il proprio co principi fondamen	mpito con rigore, tali in materia, del
Data,					
				Firma	
	12				_ _
				Fig. 1	
	#3				
20					

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ((Art. 77 D.Lgs 50/2016))

- 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'Indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
- 6. Si applicano ai commissari e ai segretari deile commissioni l'<u>articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.</u>
- 7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ulteriori incompatibilità/cause di astensione si rinvengono nelle seguenti norme:

DPR n. 62/2013 - Codice di comportamento dipendenti pubblici Art. 2, comma 3 - Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti I collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, al titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

- 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, ii dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali

- 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
- 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
- 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nei biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
- 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

offerto dalla commissione, seppur fornendo ampia motivazione.

- 5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
- L. n. 241/90, art. 6-bis Conflitto di interessi
- 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
- D. Lgs. N. 165/2001, art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
- 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
II\Dirigente Responsabil U.O.C. Apquisizione Beni e Sc Tiziana Fulvia Fetrella	e ervizi
Ogni determinazione è prodotta in duplice originale, di cui una viene a adozione e l'altra inviata all'Ufficio Organizzazione, Programmazione ed Una copia conforme viene inviata al Collegio Sindacale.	rchiviata presso l'Ufficio di AA.GG.
Va, altresì, inviata in copia conforme a:	
☐ Ufficio Organizzazione, programmazione ed AA.GG.	- OPA -
☐ Ufficio Gestione del Patrimonio	- GPA -
☐ Ufficio Trattamento Economico del Personale	- TEP -
Ufficio Gestione Risorse Umane	- GRU -
☐ Ufficio Gestione Economico-Finanziaria	- GEF -
☐ Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni	- ALA -
☐ Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria	- OIS -
☐ Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	- PPS -
☐ Ufficio del Dipartimento di Prevenzione	- DIP -
☐ Ufficio del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali	- DSA -
☐ Dipartimento di Salute Mentale	- DSM -
☐ Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione	- PMP -
☐ Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara	- PEA -
☐ Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara	- PES -
☐ Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne	- PNA -
☐ Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne	- PNS -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli	- POA -
☐ Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli	- POS -
☐ Farmacia P.O Pescara —	
☐ Farmacia P.O Penne -	
☐ Farmacia P.O Popoli -	
□ Direzione Strategica□ Collegio Sindacale	
— Conegio Sinuacaie	
AFFISSIONE ATTI A RILEVANZA ESTERNA	OSI ONO
Pubblicato all'albo dell'Azienda per dieci giorni consecutivi a partire dal	

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Tiziana Fuivia Petrella